SELELAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Scontro tra poteri

UN MINISTRO SCORRETTO

E' di qualche giorno fa la notizia che i magistrati di Napoli nell'ambito di un'inchiesta sul cosiddetto voto di scambio avendo necessità per il prosieguo delle indagini - di acquisire ulteriori elementi, hanno ordinato il sequestro di alcuni atti (documenti) nelle segreterie di alcuni uomini politici compresa quella dell'on. De Lorenzo, attuale Ministro della Sanità.

Non siamo dei professori, di diritto quindi non-ci addentriamo in una disquisizione di

Esiste la "terza via"? Quale "terza via"? Leggete C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDA-CATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

ordine giuridico circa la liceità di quanto hanno ordinato i magistrati, ci preme invece sottolineare ancora una volta la scarsa sensibilità e la protervia che dimostrano con il loro comportamento i nostri uomini politici, ed in particolare rimarchiamo quella del Ministro della Sanità De Lo-

Egregio Ministro, proprio non ci siamo! né come persona e tanto meno come espressione di quell'area politico-culturale (liberale) nella quale si riconosce essendone un noto esponente. Ed è ancora più lesivo della Sua dignità di parlamentare (rappresentante eletto dal popolo) aver rilasciato quelle dichiarazioni con le quali cerca (con scarso successo) di legittimare il suo atteggiamento (diniego a consegnare carte) invocando la difesa di un principio (privilegio delle guarantigie).

E' proprio un bell'esempio per i giovani!

Noi docenti, nelle scuola, quella che ancora cerchiamo di assicurare a tutti come servizio pubblico non sostituibile, diciamo e insegniamo ai ragazzi che vi è in tutte le cose prima di tutto un problema di sostanza e poi uno di forma. Nel caso particolare la sostanza è che Lei ha rifiutato ai Carabinieri che ubbidivano ad un preciso ordine dei magistrati di consegnare o di far vedere (il problema è irrilevante) dei semplici documenti di archivio trincerandosi dietro al privilegio della immunità parlamentare.

Lei, on. Ministro, ha anche sbagliato — e gravemente sotto il profilo politico perchè proprio a seguito delle indagini di questi ultimi mesi che vedono inquisita la classe politica per reati comuni (non politici) avrebbe dovuto (che ottima occasione!) mettere subito a disposizione della Procura oltre che il suo archivio anche ogni altro documento e la sua stessa persona.

A meno che sig. Ministro... è qui che sorgono i dubbi e le perplessità.

La verità è che in circostanze del genere chi riveste una carica pubblica (Ministro della Repubblica), dovrebbe, proprio per la difesa del principio da lei invocato, tenere un atteggiamento diametralmente opposto di fronte alla richiesta dei magistrati - non di limitare la sua libertà personale -

ma di acquisire atti volti ad allontanare da Lei ogni minima ombra di dubbio. Ed invece siamo costretti ancora una volta da quest'ennesimo episodio a prendere atto che intorno a Lei si é stretta buona parte della vecchia nomenclatura politica (a difesa?) per un atto di solidarietà che l'opinione pubblica non ha capito.

Anzi, ha tratto la convinzione che è sempre più urgente ed indilazionabile azzerare questa fatiscente classe politica e voltare pagina.

La necessità del risanamento dell'economia è purtroppo un dato incontrovertibile ed urgente, ma forse per fare questo è necessario prima di tutto reperire risorse morali.

Agostino SCARAMUZZINO

CONGRESSI

Hanno luogo a Roma nel mese di novembre due importanti Congressi Nazionali del personale della scuola.

A.N.P. - A.N.D.

(Associazione Nazionale Presidi) e (Associazione Nazionale Direttori didattici) dal 12 al 14 novembre 1992 c/o Hotel Sheraton, Viale del Pattinaggio (EUR).

U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) dal 16 al 20 novembre 1992 c/o Domus Mariae - Via Aurelia, 481 - Roma.

Ai colleghi va il nostro augurio di buon lavoro.

MINISTRO PER LA FUNZIONE

PUBBLICA

Circolare 20 ottobre 1992, n. 4797/92

Statali

Rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Contrattazione decentrata ex articolo 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Organizzazione del lavoro. Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro.

La presente direttiva-circolare si propone l'obiettivo di richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni pubbliche sull'esigenza di adottare le necessarie iniziative atte a rafforzare il processo di apertura della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini-utenti ed a rendere più produttivi gli uffici pubblici nell'approssimarsi della scadenza dell'integrazione europea del 1993.

Si ritiene a tal fine fondamentale segnalare che i vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego recano un insieme di norme, che perseguono l'obiettivo della razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro per rendere più efficiente e produttiva l'azione della pubblica amministrazione e curano a tale scopo, con particolare risalto, i "Rapporti dell'amministrazione con l'utenza", prevedendo una serie di misure e di iniziative volta ad agevolare il rapporto tra l'ente produttore ed erogatore di servizi ed il cittadino, che, come utente, entra in contatto con le predette ammini-

In particolare gli accordi sindacali in questione - nell'intento di perseguire "l'ottimizzazione dell'e-rogazione dei servizi" ed "il miglioramento delle relazioni con l'utenza" da realizzare in modo "più congruo, tempestivo ed efficace" individuano tra le dette misure, oltre alla istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni (adibiti anche a ricevere reclami e suggerimenti) con personale adequatamente formato, "l'ampliamento degli orari di ricevimento degli utenti per garantire l'accesso degli stessi agli uffici anche nelle ore pomeridiane".

A tale riguardo non possono, inoltre, non essere segnalate anche le misure concrete che riguardano, da un lato le procedure per garanti-re la funzionalità degli uffici ai fini della erogazione dei servizi pubblici essenziali anche in occasione di scioperi, per assicurare i diritti ed i valori costituzionalmente tutelati, in conformità alle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dall'altro lato il promuovimento da

parte delle amministrazioni di apposite conferenze annuali con le confederazioni di organizzazioni sindacali e con le associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli Utenti per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento

delle relazioni con l'utenza stessa. Per il perseguimento di eguali finalità è intervenuta, com'è ben noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, che comporta inevitabilmente una diversa organizzazione degli uffici pubblici al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento ammi-nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

I vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego affidano alla con-trattazione decentrata, tra l'altro, la definizione dei criteri per l'organizzazione del lavoro con l'obiettivo di conseguire i risultati della maggiore efficienza e della più ampia produt-tività degli uffici pubblici per rispondere così concretamente dell'esigenza della collettività.

predetti accordi sindacali del pubblico impiego rinviano agli ac-cordi decentrati — nazionali e locali per il conseguimento dei detti fini, la definizione dei criteri per la programmazione dell'orario di servizio e per l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque o sei giornate lavorative.

In particolare è previsto che tale orario settimanale di lvoro possa essere articolato in termini di orario flessibile, turnazione, frazionamento, tempo parziale, in modo da assi-curare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini- utenti anche nelle ore pomeridiane.

I vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di comparto non trascurano, peraltro, di prevedere che gli istituti dell'orario flessibile del frazionamento dell'orario, della turnazione, dei recuperi, del tempo parziale, ecc., possono anche coesi-stere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi.

E' di tutta evidenza che attraverso una definizione attenta in sede di accordi decentrati dei criteri per l'applicazione dei predetti istituti ed attraverso una gestione corretta degli stessi si deve tendere ad una programmazione dell'orario di ser-

(continua in seconda)

NUOVO ORARIO

(dalla prima pagina)

vizio e di lavoro (accertato mediante controllo di tipi automatico ed obiettivo), che — anche con la contemporanea maggior utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni informatiche — consenta, come si è in precedenza detto, il raggiungimento di una maggiore produttività e l'estensione della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza mediante l'ampliamento della fascia oraria di accesso ai servizi stessi anche nelle ore pomeridiane.

Attraverso tale attenta definizione degli istituti riguardanti l'orario di servizio e di lavoro si deve tendere, altresì, a fare in modo che gli uffici pubblici italiani siano sempre più "competitivi" nel confronto con quelli degli altri Paesi comunitari in termini di produttività e di servizi resi ad una utenza che con la prossima ravvicinata integrazione comunitaria, travalica gli stessi confini nazionali. E' fuori dubbio, peraltro, che l'integrazione comunitaria inevitabilmente richiede che gli uffici pubblici dei diversi Paesi CEE dialoghino tra loro, adottando ovviamente analoghi orari.

La realizzazione di tutti i predetti traguardi è sempre più avvertita come componente essenziale dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Si rende, quindi, indispensabile — nell'attuale quadro di "omologazione con il settore privato" e di "omologazione a livello europeo" - incidere con sempre maggiore determinazione nel processo di riforma in atto della pubblica amministrazione, che va visto nel suo continuo divenire soprattutto in un sistema di regolamentazione che è partecipata, atteso che alla sua definizione concorrono le rappresentanze dell'interesse collettivo coinvolto attraverso le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

A tale riguardo non può poi nemmeno essere trascurato che l'attuale prevalente sistema dell'orario ordinario di lavoro da svolgersi nella sola mattinata per tutti i giorni della settimana non consente un adeguato e necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti, indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo diventi eccessivamente usurante e quindi dannoso per la salute.

Nè può essere ignorato, in proposito, che il predetto prevalente sistema di svolgimento dell'orario ordinario di lavoro ha spesso comportato un cattivo uso dello straordinario ed il ricorso facile al doppio lavoro, con riscontro sul versante della produttività, per altro verso, non sempre brillante.

Occorre in sostanza, che soprattutto l'orario settimanale di lavoro venga programmato in modo da tale ampliare l'orario di servizio degli uffici pubblici anche nelle ore pomeridiane per rispondere effettivamente alle esigenze dell'utenza, la quale esprime bisogni in continua e rapida evoluzione, che richiedono, in termini sia di servizio che di tempi di lavoro, un quadro organizzativo sempre più adeguato ad un modello di pubblica amministrazione flessibile ed in sintonia con l'evoluzione della realtà sociale, per consentire, come si è detto, anche un positivo impatto con la scadenza europea del 1993.

Per raggiungere i predetti obiettivi necessitano, pertanto, comportamenti coerenti nella sede della negoziazione decentrata - - nazionale e locale — e conseguentemente nella gestione dei richiamati istituti recati dai vigenti accordi sindacali del pubblico impiego.

Nell'ambito delle disposizioni contenute nei predetti vigenti accordi sindacali si rende quindi necessario — attese le "particolari esigenze" in precedenza manifestate — at-

tivare al più presto specifiche contrattazioni decentrate che definiscano criteri organizzativi per una gestione coerente dell'orario di servizio e dell'orario settimanale di lavoro finalizzata agli obiettivi più volte indicati.

Per tutte le predette finalità si formulano pertanto le seguenti direttive alle delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative decentrate nazionali e locali, in modo da conseguire da parte di tutte le pubbliche amministrazioni una unitarietà di attuazione della disciplina dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro settimanale.

Allo scopo, negli accordi sindacali decentrati a livello nazionale devono essere definiti i criteri e le modalità cui dovranno conformarsi i conseguenti accordi decentrati a livello periferico.

A) ORARIO DI SERVIZIO

Si premette che per orario di servizio deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

In coerenza con le disposizioni dei vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di comparto del pubblico impiego, si rende necessario assicurare l'erogazione dei servizi pubblici a favore degli utenti sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, articolando, di norma, l'orario settimanale in cinque giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) con apertura degli uffici di mattina e di pomeriggio, previa sospensione di almeno un'ora per consentire il necessario recupero delle condizioni psicofisiche dei dipendenti di cui si è in precedenza detto.

Peraltro, l'esigenza di assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici può comportare anche un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio per il tempo necessario ai detti fini.

Le predette modalità organizzative dell'orario di servizio devono essere realizzate in maniera programmata, utilizzando allo scopo in forma combinata i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro di cui si è già detto (orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recupero permessi brevi, tempo parziale, lo straordinario ove necessario, ecc.).

B) ORARIO DI LAVORO

Si premette che per orario di lavoro deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

In coerenza con le disposizioni dei vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di comparto del pubblico impiego e fermo restando l'obbligo dell'effettuazione del previsto orario ordinario di lavoro settimanale, al fine di rendere fattibile l'organizzazione dell'orario di servizio di cui alla lettera A) si rende necessario che l'orario settimanale di lavoro ordinario sia articolato, di norma, in cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Pertanto la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale di ciascun dipendente va strutturata, di norma, sia nelle ore antimeridiane che con rientri pomeridiani nell'ambito dei predetti cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) fino al completamento dell'orario d'obbligo di lavoro settimanale, fermo restando la inderogabilità della sospensione di almeno un'ora per il recupero delle condizioni psico-fisiche, che — si ripete si rende assolutamente indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso per la Si ritiene opportuno precisare che in base alla vigente normativa, l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi.

Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il prolungamento dell'orario di lavoro per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro.

A tale proposito è appena il caso di evidenziare che, ai sensi della vigente normativa in materia, l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo in cinque giornate lavorative comporta la fruizione di un periodo di congedo ordinario di ventisei giorni lavorativi. Si ritiene, inoltre, opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro comunque articolato deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia. Si richiamano, ad ogni buon fine, le precedenti direttivecircolari emanate al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (da ultimo: circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del 1 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992).

C) LAVORO STRAORDINA-RIO

Si richiama la vigente normativa in materia in materia definita negli accordi sindacali del pubblico impiego.

Si ritiene peraltro necessario porre in evidenza che le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate soltanto per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali (cioè per far fronte ad esigenze di servizio non assicurabili con il normale orario di lavoro) e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.

D) RECUPERI DI PERMESSI BREVI E RITARDI

Nel richiamare la vigente normativa in materia di permessi brevi definita negli accordi sindacali intercompartimentali e di comparto del pubblico impiego, si ritiene utile segnalare soltanto che il recupero dei detti permessi brevi, di eventuali ritardi, e comunque delle ore non lavorative deve essere effettuato in base alle esigenze di servizio.

E) TURNAZIONE ORARIO FLESSIBILE E LAVORO A TEMPO PARZIALE

Si richiamano in proposito le disposizioni vigenti in materia, segnalendo che l'attivazione degli istituti in questione necessita sempre dell'autorizzazione dell'amministrazione e ricordando nuovamente che i predetti istituti, unitamente agli altri sistemi di articolazione dell'orario di lavoro in precedenza menzionati, devono essere utilizzati in maniera programmata ed in forma combinata per realizzare le modalità organizzative dell'orario di servizio di cui alla lettera A.

Scuola

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

e Lavoro

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70% Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratulti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 7/11/1992 - Stampato il 11/11/1992

La presente direttiva delinea un modello di organizzazione dell'orario di servizio e di lavoro al fine di definire in sede di contrattazione decentrata i criteri che consentano di pervenire ad un sistema organizzativo sempre più adeguato ad un modello di pubblica amministrazione in sintonia con l'evoluzione della realtà sociale ed indubbiamente più vicino ai modelli degli altri Paesi occidentali ed in particolare della Comunità europea, non trascurando al riguardo la ormai prossima scadenza del 1993.

L'introduzione del predetto nuovo quadro organizzativo non può peraltro non tenere conto che possono sussistere particolari esigenze di vario ordine legate alle specifiche peculiarità ed a situazioni ambientali diversificate sul territorio nazionale.

Tali peculiari esigenze vanno pertanto tenute presenti in sede di contrattazione decentrata e nella successiva fase di gestione conseguente ai criteri definiti nella predetta contrattazione.

In tal senso deve quindi essere letta l'espressione "di norma", cui si è fatto riferimento in precedenza.

In proposito non vanno nemmeno ignorate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, che per apprezzabili motivazioni può avere necessità di forme flessibili dell'orario di lavoro.

Ovviamente anche tali particolari esigenze devono essere tenute presenti, conciliandole quanto più possibile con le esigenze di servizio dell'amministrazione, che, in ogni caso, restano prioritarie.

La presente direttiva non è applicabile ai servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità o per esigenze da assicurare anche nei giorni non lavorativi, per i quali rimane ferma l'attuale organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro definiti in base alle vigenti disposizioni.

La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo, per il quale però fin da ora deve essere posta allo studio la problematica in argomento, al fine di pervenire rapidamente ad un sistema organizzativo che si uniformi alle soluzioni suggerite per la generalità del pubblico impiego.

L'introduzione del modello organizzativo delineato e la sua sperimentazione costituiscono segnali forti ed inequivocabili per qualificare diversamente il nuovo modo di essere e di operare della pubblica amministrazione al fine — si è detto più volte — di rispondere più adeguatamente alle diverse istanze della collettività nazionale e di corrispondere rapidamente alle necessità connesse con l'integrazione europea.

Si è ben consapevoli che l'attuazione di un simile nuovo modello organizzativo — oltre a fornire rilevanti indicazioni per avviare ulteriori momenti di rflessione necessari per impostare processi di riforma più raffinati — si inserisce con immediatezza anche in un quadro organizzativo più complessivo che coinvolge, per i suoi riflessi, buona parte dell'organizzazione sociale.

Per tali motivi le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative decentrate, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica e le autorità responsabili degli enti locali sono invitati, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad armonizzare l'ipotizzato modello organizzativo con le realtà del vivere sociale nell'ambito delle ripettive aree di intervento.

Si confida nella predetta necessaria e particolare azione di armonizzazione, facendo altresì appello al senso di responsabilità, segnata-mente anche dei dirigenti e dei Capi uffici di ogni livello, i quali dovranno garantire l'operazione di rinnovamento della pubblica amministrazione in un quadro di apporti sinergici, per la cui riuscita si rende necessaria una azione incisiva, oltre che sul piano tecnico, sul processo di maturazione culturale che deve concepire gli uffici pubblici effettivamente al servizio del cittadinoutente e "guida" dello sviluppo economico e sociale per renderlo più equilibrato e duraturo per il Paese.

Nel ribadire che non possono essere trascurate, soprattutto nell'attuale momento, aspettative di grande rilevanza sociale particolarmente pregnanti in un settore così delicato, si invitano nuovamente codeste Amministrazioni a voler dare "avvio con ogni urgenza" alle procedure negoziali per la formazione degli accordi sindacali decentrati in questione, facendo pervenire a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica copia degli accordi stessi.

Le associazioni, i presidenti delle giunte regionali, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a comunicare la presente direttiva-circolare alle amministrazioni interessate ed agli organi di controllo sulle attività degli stessi.

P. Il Ministro Sacconi